



**COMUNE DI ITRI**  
*Provincia di Latina*

**Deliberazione Copia della Giunta Comunale**

N. 71 del 29.12.2016

<b>OGGETTO:</b>	<b>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2016</b>
-----------------	--

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 13,45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>FARGIORGIO</b>	<b>Antonio</b>	<b>Sindaco</b>	<b>presente</b>
<b>SOSCIA</b>	<b>Paola</b>	<b>Assessore</b>	<b>presente</b>
<b>CICCARELLI</b>	<b>Anna</b>	<b>Assessore</b>	<b>presente</b>
<b>CICCONI</b>	<b>Salvatore</b>	<b>Assessore</b>	<b>presente</b>
<b>COLUCCI</b>	<b>Giovanni Battista</b>	<b>Assessore</b>	<b>presente</b>
<b>DI MATTIA</b>	<b>Mario Simon</b>	<b>Assessore</b>	<b>assente</b>

**Presenti: 5**

**Assenti: 1**

Partecipa il **Segretario Comunale Massimina DE FILIPPIS**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

**La Giunta Comunale**

Visto il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i pareri a termine dell'art. 49 del suddetto Decreto Legislativo;

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Visto il Bilancio di Previsione 2016 è stato con deliberazione n°38 del 28/04/2016 del Commissario Straordinario approvata con i poteri del Consiglio Comunale; nel quale sono stati inseriti i relativi stanziamenti;

Visti in particolare:

- l'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 dispone che, presso ogni ente, siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- gli artt. 32 del C.C.N.L. 21.01.2004 e 4 del C.C.N.L. 09.05.2006 disciplinano le modalità di costituzione del fondo delle c.d. risorse decentrate ;

Vista la L. n. 296/2006, ed in particolare l'art. 1, comma 557, così come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n.78/2010, che disciplina il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

Visto l'articolo 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2011 e fino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visti:

1. D.Lgs. n.165/2001;
2. Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.
3. Legge 190/2014 (Finanziaria 2015);
4. Circolare n.12/2016 della Ragioneria Generale dello Stato

Preso atto che la Corte dei Conti a sezioni riunite di controllo n. 51 del 4.10.2011 ha precisato che:

- le risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'Articolo 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiunti per il bilancio dei singoli enti;
- detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna;
- le risorse che alimentano il fondo derivante dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata e pertanto devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa;

Vista la circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011, la quale ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'articolo 9 del D.L. 78/2010;

Visto l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, secondo il quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “ *nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa....*”;

Visto il verbale N°1 del 22/12/2015 della delegazione trattante alla presenza delle varie sigle sindacali presenti nell'Ente nella quale si è proceduto ad assegnare le somme previste dal Fondo risorse decentrate per l'anno 2016

Rilevato pertanto che si rende necessario procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2016, come da allegato prospetto (A);

Preso atto che l'ammontare del fondo delle risorse decentrate così come costituito nell'ammontare indicato nell'allegato A) concorre alla diminuzione della spesa di personale come previsto dall'art. 1 comma 557 legge 296/2006 nel testo aggiunto dell'art. 3, comma 120 della legge 244/2007 e dall'art. 76, comma 5, del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni in legge 06.08.2008, n. 133 ed in conformità agli orientamenti della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti espressi, tra i quali quello di cui alla deliberazione n. 3/2010;

Visto lo schema per la costituzione del fondo predisposto dall'ARAN;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.

Rilevato che il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

### **DELIBERA**

1) di costituire, per le motivazioni esposte in premessa, il Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2016, ai sensi dell'art 31 e 32 del CCNL del 21.01.2004, come da prospetto allegato (A);

2) di dare atto che la determinazione del fondo come con la presente operato per l'anno 2016, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative nonché di novità normative nonché di integrazioni in caso di approvazione di progetti finanziati da specifiche norme di legge o di contratto (art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 01/04/99) ovvero di potenziamento e ampliamento dei servizi comunali (art. 15, comma 5, CCNL 01/04/99) e che l'esatto ammontare della parte variabile relativa a incentivi per progettazioni, recupero ICI, ecc. sarà quantificata a consuntivo sulla base delle somme effettivamente erogabili in base alle attività svolte;

3) di dare atto che il Fondo per le Risorse decentrate calcolato per l'anno 2016 non supera l'importo massimo consentito per legge;

5) di dare atto che dell'adozione del presente atto sarà data informazione alle OO.SS ed alla RSU aziendale;



# **COMUNE DI ITRI**

## **Costituzione fondo risorse decentrate Anno 2016**

## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>1 LA METODOLOGIA ADOTTATA</b>	<b>Pag.3</b>
<b>2 REGOLE VIGENTI DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO</b>	<b>Pag.6</b>
<b>3 CONSIDERAZIONI PARTICOLARI CIRCA L'UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI ALL' ART.15 COMMA 2 E 5 DEL CCNL 1.4.199</b>	<b>Pag.9</b>
<b>4 IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2015</b>	<b>Pag.10</b>
<b>5 INCREMENTO DEL FONDO 2016</b>	<b>Pag.10</b>
<b>6 INTERPRETAZIONE CORTE DEI CONTI PUGLIA – DELIB. N. 53 2015</b>	<b>Pag.13</b>
<b>7 LE PROGRESSIONI</b>	<b>Pag.16</b>
<b>8 LA PRODUTTIVITA'</b>	<b>Pag.16</b>
<b>9 LA CONTRATTAZIONE</b>	<b>Pag,17</b>
<b>10 LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2016</b>	<b>Pag.18</b>
<b>11 IPOTESI DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2016</b>	
<b>ALLEGATI:</b> <b>A) PROSPETTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016</b> <b>B) IPOTESI DI UTILIZZO FONDO ANNO 2016</b>	

## 1. LA METODOLOGIA ADOTTATA

Sono stati stabiliti i seguenti criteri e metodi per la ricognizione e costituzione del fondo per le risorse decentrate dei dipendenti, per l'anno 2016:

- ✓ studio della documentazione relativamente agli atti adottati nell'anno 2016, per la costituzione del relativo fondo;
- ✓ applicazione di tutte le regole previste dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro, circa il rispetto degli incrementi contrattuali;

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ D.Lgs. n.165/2001;
- ✓ Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.
- ✓ Legge 190/204 (Finanziaria 2015);
- ✓ Circolare n.12/2016 della Ragioneria Generale dello Stato

## 2. REGOLE VIGENTI DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

Per la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016, occorre tenere in considerazione le regole vigenti per la costituzione dello stesso:

RISORSE STABILI
<b>CCNL 2004 RISORSE STABILI articolo 31, comma 2-</b> Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche di cui:
<i>Articolo 14, comma 4, CCNL 01/04/1999: riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al pagamento del lavoro straordinario</i>
<i>Articolo 15, comma 1, lettera a) CCNL 01/04/1999</i> <i>Articolo 31, comma 2, lettera b, c, d ed e CCNL 1995 (al netto dello straordinario – lettera a)</i> <i>Base Fondo 1995 al netto del lavoro straordinario;</i> <i>Rivalutazione del 6%;</i> <i>Incremento pari allo 0,4% del monte salari anno 1993, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;</i> <i>Incremento di un importo pari allo 0,25% del monte salari annuo riferito al 1995;</i> <i>Incremento di un importo pari allo 0,1 del monte salari annuo riferito al 1995, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;</i> <i>Economie part-time di cui alla legge 662/96</i> <i>Risorse destinate al pagamento dello straordinario per il personale delle VII ed VIII qualifiche che risulti incarico di posizione organizzativa</i>
<i>Articolo 15, comma 1, lettera b) CCNL 01/04/1999</i> <i>Articolo 32 CCNL 1995, comma 1, articolo 3, comma 1 CCNL 1996: Incremento pari allo 0,5% del monte salari anno 1993, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;</i> <i>Incremento di un importo pari allo 0,65% del monte salari annuo riferito al 1995, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione</i>

<p><b>Articolo 15, comma 1, lettera c) CCNL 01/04/1999</b>  Articolo 32 CCNL 1995, comma 1, comma 4, e articolo 3, commi 2 e 3 CCNL 1996  Incremento di un importo pari allo 0,80% (0,20 + 0,60) del monte salari annuo riferito al 1995, in virtù delle economie di gestione determinate a consuntivo, secondo la disciplina dell'articolo 32 del CCNL 1995 e dell'articolo 3 del ccnl 16/07/1996 solo a condizione che dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risultasse un incremento delle spese del personale dipendente.</p>
<p><b>Articolo 15, comma 1, lettera f) CCNL 01/04/1999</b>  Somme derivanti dai risparmi ottenuti sulla base dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3, D.Lgs. n.29/1993.</p>
<p><b>Articolo 15, comma 1, lettera g) CCNL 01/04/1999</b>  Somme destinate nell'anno 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato.</p>
<p><b>Articolo 15, comma 1, lettera h) CCNL 01/04/1999</b>  Somme destinate al pagamento della indennità per direzione per il personale di VIII° ( articolo 37, comma 4, CCNL 06/07/1995 – Lire 1.500.000)</p>
<p><b>Articolo 15, comma 1, lettera i) CCNL 01/04/1999</b>  Da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c)</p>
<p><b>Articolo 15, comma 1, lettera j) CCNL 01/04/1999</b>  0,52% monte salari anno 1997</p>
<p><b>Articolo 15, comma 1, lettera l) CCNL 01/04/1999</b>  Somme inerenti il trattamento economico accessorio del personale trasferito, agli enti del comparto, in seguito al trasferimento di funzioni a processi di delega</p>
<p><b>Articolo 15, comma 5, CCNL 01/04/1999</b>  Incremento derivante da incremento delle dotazioni organiche</p>
<p><b>Articolo 4, comma 1, CCNL 05/10/2001</b>  1,1% monte salari anno 1999</p>
<p><b>Articolo 4, comma 2, CCNL 05/10/2001</b>  Retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.</p>
<p><b>Articolo 32, comma 1, CCNL 22/01/2004</b>  0,62% monte salari anno 2001</p>
<p><b>Articolo 32, comma 2, CCNL 22/01/2004</b>  0,50% monte salari anno 2001 (per i Comuni la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti)</p>
<p><b>Articolo 32, comma 7, CCNL 22/01/2004</b>  0,20% monte salari anno 2001</p>
<p><b>Articolo 4, comma 1, CCNL 9/5/2006</b>  Incremento 0,50 monte salari anno 2003 se rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%,</p>
<p><b>Articolo 8, comma 2, CCNL 11/04/2008</b>  0,6% del monte salari dell'anno 2005, qualora il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.</p>
<p><b>RISORSE VARIABILI</b></p>
<p><b>RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004.</b> Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL</p>
<p>di cui:</p>

<p><b>Articolo 15, comma 1, lettera d) CCNL 01/04/1999</b>  Somme derivanti dall'attuazione del disposto art. 43 della Legge n.449/97</p> <p><b>Articolo 4, comma 4, CCNL 05/10/2001</b>  4. La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente:  “d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:  a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;  b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;  c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.</p>
<p><b>Articolo 15, comma 1, lettera e) CCNL 01/04/1999</b>  Somme derivanti dalle economie delle trasformazioni del rapporto di lavoro da full-time a part-time (articolo 1, commi 57 e seguenti Legge n.662/96)</p>
<p><b>Articolo 15, comma 1, lettera k) CCNL 01/04/1999</b>  Somme destinate per legge all'incentivazione del personale (Ex Legge Merloni, Risorse recupero evasione Ici...)</p> <p><b>Articolo 4, comma 3, CCNL 05/10/2001</b>  La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.</p>
<p><b>Articolo 15, comma 1, lettera m) CCNL 01/04/1999</b>  Somme inerenti le eventuali economie derivanti dalla applicazione della disciplina del lavoro straordinario</p>
<p><b>Articolo 15, comma 2, CCNL 01/04/1999</b>  Importo massimo pari al 1,2% del monte salari anno 1997</p>
<p><b>Articolo 15, comma 5, CCNL 01/04/1999</b>  Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti</p>
<p><b>Articolo 54 CCNL 14/09/2000</b>  Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.</p>

### **3. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI CIRCA L'UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI ALL' ART.15 COMMA 2 E 5 DEL CCNL 1.4.199**

Per l'incremento delle risorse decentrate di parte variabile, l'Ente può sfruttare le possibilità offerte dal CCNL 1.4.1999.

La prima voce è l'applicazione dell'articolo 15, comma 2, del C.c.n.l. 1.4.1999. Occorre che vi sia una specifica deliberazione della giunta, con informazione al consiglio di questa volontà. La misura, entro il tetto massimo dello 1,2% del monte salari 1997 viene determinata anch'essa annualmente. La deliberazione deve essere motivata sulla base delle indicazioni dell'articolo 15, comma 4, del C.c.n.l. 1.4.1999: provenienza da risparmi conseguenti a razionalizzazioni organizzative ovvero destinazione a specifici obiettivi di produttività e qualità dei servizi. Occorre infine che il nucleo di valutazione o OIV o i servizi di controllo interno attestino la provenienza ovvero la destinazione.



La seconda voce è l'utilizzazione dell'articolo 15, comma 5, del C.c.n.l. 1.4.1999. È questa una voce su cui si sono appuntate le censure di numerose ispezioni della Ragioneria Generale dello Stato. Per il suo corretto utilizzo occorre dare corso ai seguenti passaggi:

- deliberazione preventiva all'inserimento nel fondo da rendere al più entro i primissimi mesi dell'anno;
- motivazione relativa alla attivazione di nuovi servizi e/o al miglioramento o alla estensione dei servizi; natura esterna di tali servizi;
- quantificazione motivata per ogni nuovo servizio ovvero miglioramento/estensione di servizi esistenti;
- destinazione –quantomeno in misura prevalente- al personale impegnato nel servizio; erogazione subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e/o allo svolgimento della prestazione; di regola non ripetizione nel corso degli anni.

Questo ultimo vincolo non si applica nel caso in cui alla prestazione è collegata direttamente la corresponsione di una forma di salario accessorio (quale il turno notturno dei vigili). Inoltre, ex articolo 16 del d.l. n. 98/2011, il fondo può essere incrementato con risorse che derivano dalla realizzazione di piani di risparmio della spesa corrente che l'ente può destinare fino al 50% alla incentivazione del personale. Il 50% di queste somme va al fondo e l'altra metà alle fasce di merito introdotte dalla legge Brunetta e successivamente rinviate nella applicazione, salvo che per le risorse aggiuntive.

Di seguito vengono elencati una serie di motivazioni valide per l'incremento della parte variabile relativamente all'art.15 comma 5:

- Elaborazione di un programma di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi istituzionali (annualmente);
- Riduzione dei tempi per la formalizzazione delle concessioni edilizie o altri adempimenti di rilievo (autorizzazioni in genere, contratti, convenzioni);
- Aumento delle iniziative di vigilanza nei cantieri o per altre attività istituzionali (trasporti, viabilità, manutenzione .....);
- Ampliamento dei servizi sociali: numero degli assistiti, visite domiciliari, contatti con gli utenti, avvio di nuove iniziative;
- Ampliamento dei servizi di polizia municipale: aumento del numero delle verifiche, presenza sul territorio, vigilanza dei mercati, del commercio, ....;
- Ampliamento dei servizi alla utenza sia nella durata che nelle prestazioni: biblioteca, anagrafe, personale, contabilità, ecc. Occorre preventivamente accertare l'attuale livello medio delle prestazioni che si intendono migliorare e definire i nuovi standard.

**Si riporta di seguito il quesito dell'ARAN RAL 1635,, relativamente alla possibilità dell'incremento di tale voce.**

Su tale problematica, al fine di evitare ogni ulteriore dubbio o errore interpretativo, al riguardo, si deve precisare che la possibilità di incrementare le risorse decentrate stabili, ai sensi del suddetto art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per gli effetti collegati all'incremento della dotazione organica, è rigorosamente e rigidamente condizionata a due fattori che devono necessariamente essere presenti:

- a) un intervenuto e reale incremento della formale dotazione organica dell'ente, rispetto al precedente assetto organizzativo (prevedendo, cioè, nel nuovo assetto organizzativo un numero di posti della stessa maggiore rispetto a quello precedente: passaggio ad esempio da 100 posti originari a 110);
- b) effettiva assunzione di ulteriore personale sui posti di dotazione organica di nuova istituzione.

La sussistenza di entrambe le condizioni è, quindi, un elemento assolutamente indispensabile per l'eventuale incremento delle risorse decentrate stabili, di cui all'art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004.

Le risorse potranno essere, pertanto, incrementate solo allorquando l'ente, avendo già proceduto formalmente all'aumento dei posti della propria dotazione organica nei termini sopra descritti, abbia provveduto anche alla effettiva copertura degli stessi con nuove assunzioni (avendo comunque completato la copertura di tutti i posti vacanti previsti dalla dotazione organica vigente prima dell'incremento). Infatti, secondo i comuni principi di correttezza e buona fede, solo le nuove assunzioni creano reali condizioni per giustificare e legittimare l'aumento delle risorse decentrate. Pertanto, non è in alcun modo possibile il ricorso a tale disciplina né in presenza di nuove assunzioni, ma su posti già esistenti e vacanti nella dotazione organica; né in presenza della istituzione di nuovi posti non seguita dall'effettiva assunzione di personale per la copertura degli stessi.

**Si ritiene necessario anche evidenziare che, come già rilevato in altri orientamenti applicativi in materia, ove decida di avvalersi delle possibilità di incremento delle risorse decentrate previste dall'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, l'ente non può comunque prescindere dall'osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale.**

Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999) non autorizza in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale.

Tale posizione interpretativa trova riscontro nei pareri e nelle decisioni giurisdizionali della Corte dei Conti.

Si deve, infine, rilevare che la scrivente Agenzia, sulla base dei contenuti della disciplina contrattuale e del complesso degli adempimenti che essa presuppone, ha sempre espresso parere negativo in ordine alla eventuale applicazione retroattiva della disciplina contrattuale di cui si tratta.

Sulle modalità di corretta applicazione della disciplina del citato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, per la parte relativa all'incremento della dotazione organica, indicazioni specifiche sono già state fornite con l'orientamento applicativo RAL077.

Diversa e distinta da quella precedentemente illustrata (e quindi in alcun modo sovrapponibile alla stessa) è la disciplina del medesimo art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, per gli effetti non connessi all'incremento della dotazione organica, ai fini del possibile incremento delle risorse decentrate variabili.

Si tratta di una previsione che, ai fini della sua concreta applicazione, richiede una serie di numerosi, complessi e rigorosi adempimenti.

In tale ambito, assume un carattere di assoluto rilievo e necessità la predisposizione di specifici progetti di miglioramento dei servizi, con l'indicazione degli obiettivi da conseguire, degli standard di risultato, dei tempi di realizzazione, dei sistemi di verifica a consuntivo (si dovrebbe trattare di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione o comunque individuati nell'ambito di questi).

Non si tratta quindi della definizione di semplici progetti finalizzati che, come tali, possono ritenersi sufficienti a giustificare un incremento delle risorse decentrate variabili, ma di progetti specifici e di più incisiva portata, finalizzati ad un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna.

I risultati promessi, come specificati nel progetto, devono essere verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.

Per poter dire – a consuntivo – che c'è stato, oggettivamente, un innalzamento quali-quantitativo del servizio, è necessario, quindi, poter disporre di adeguati sistemi di verifica e controllo. A tal fine, occorre definire, sempre in via preventiva, uno standard di miglioramento, che rappresenti il termine di paragone che consente di apprezzare la bontà di un risultato.

*Occorre, anche evidenziare, che la preventiva predisposizione del progetto assume importanza anche sotto un altro profilo.*

*Infatti, poiché i progetti individuano i servizi che l'ente pensa di poter migliorare (non si può pensare a generici miglioramenti dei servizi o delle attività complessive dell'ente con il coinvolgimento di tutto il personale) attraverso la leva incentivante delle "maggiori risorse decentrate", nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire, essi delimitano anche i lavoratori destinatari dei possibili incentivi economici. Infatti, la clausola contrattuale non ha inteso predisporre uno strumento, con portata generica e generale, di incremento delle risorse destinate agli incentivi di produttività di tutto il personale comunque in servizio.*

*Inoltre, gli stessi, sulla base delle proprie caratteristiche, svolgono anche la funzione di misura per la quantificazione del possibile incremento delle risorse decentrate variabili.*

*In considerazione degli aspetti sopra considerati, la mancanza a monte di tali progetti o programmi, ad avviso della scrivente Agenzia, impedisce, l'incremento delle risorse pure consentito dal citato art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, per il difetto di un presupposto assolutamente indispensabile della disciplina contrattuale.*

*In materia, pertanto, al fine di evitare applicazioni contrattuali suscettibili di essere censurate dagli uffici ispettivi del Ministero dell'Economia (come di recente sempre più spesso si sta verificando nella prassi degli enti, per gli abusi emersi con riferimento a tale disciplina contrattuale) e di essere considerate fonte di possibile responsabilità per danno erariale a carico della delegazione trattante di parte pubblica (come dimostrano le sempre più frequenti decisioni di condanna della Corte dei Conti in sede giurisdizionale su tale specifica materia), si consiglia di attenersi sempre alle ampie e dettagliate indicazioni già fornite in materia con l'orientamento applicativo RAL076.*

*In tali indicazioni sono stati specificati i possibili contenuti degli obiettivi (reali ed effettivi e non certo riconducibili alla remunerazione di attività ordinarie), la misura delle eventuali risorse e gli adempimenti procedurali, anche con riferimento alla necessaria verifica dei risultati (riservata ai servizi di controllo interno).*

*In questa sede si ritiene opportuno anche specificare che le risorse derivanti dall'applicazione del citato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, per gli effetti non collegati all'incremento della dotazione organica, avendo carattere di variabilità, non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti o altri compensi aventi carattere di stabilità (quindi non possono essere destinate al finanziamento della progressione economica orizzontale).*

*Inoltre, gli incrementi delle risorse decentrate consentite dalla medesima clausola contrattuale, proprio perché aventi natura variabile, non possono essere automaticamente confermate di anno in anno e, quindi, essere consolidate in via permanente. Per procedere a tali incrementi, per gli anni successivi, di volta in volta, è sempre necessario l'apprestamento di nuovi progetti di livello qualitativo e quantitativo sempre crescente e più elevato (non si ritiene sufficiente la mera reiterazione di quelli del precedente anno, in quanto un tale comportamento si tradurrebbe, sul piano sostanziale, in un meccanismo indiretto di conferma – non consentita – delle risorse già previste nell'anno precedente).*

*In mancanza di tali presupposti, per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico accessorio (ivi compresi i compensi di produttività connessi ai diversi progetti che l'ente ha adottato o intende adottare per il futuro) l'ente può fare riferimento esclusivamente alle generali risorse stabili e variabili, già quantificate nel rigoroso rispetto delle diverse fonti indicate nell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.*

*Per completezza informativa, si ricorda anche che, ove decida di avvalersi delle possibilità di incremento delle risorse decentrate previste dall'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, l'ente non può comunque prescindere dall'osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale, relativamente all'anno per il quale viene deciso l'incremento stesso.*

*Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999) non autorizza in alcun modo (né del resto potrebbe autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale.*

*Inoltre, si ritiene opportuno anche aggiungere che la scrivente Agenzia, sulla base dei contenuti della disciplina contrattuale e del complesso degli adempimenti che essa, come detto presuppone, ha sempre espresso parere negativo anche in ordine alla eventuale applicazione retroattiva della disciplina contrattuale di cui si tratta.*

*Infine, si ricorda che, ogni possibile incremento delle risorse decentrate deve tenere conto necessariamente anche dei rigorosi limiti imposti in materia dall'art.9, comma 2-bis, della legge n.122/2010, tenendo conto delle indicazioni fornite sulla corretta applicazione di tale disciplina legislativa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

#### **4. Contrattazione – Applicazione blocco salario accessorio personale dipendente anno 2016 – Istruzioni operative**

Si premette che per la costituzione del fondo per le risorse decentrate non è necessario che vi sia stata la approvazione del bilancio preventivo, non essendoci alcun nesso; in questa direzione va infatti l'assenza di qualsiasi previsione legislativa, anche indiretta: al più, per un eccesso di prudenza, si può subordinare l'erogazione delle risorse di parte variabile alla adozione del documento contabile. La costituzione del fondo costituisce un atto gestionale e quindi appartiene alla competenza del dirigente o del responsabile competente. Occorre comunque che il Commissario Prefettizio determini la parte variabile, con riferimento alle voci che dipendono da scelte discrezionali, cioè gli articoli 15 commi 2 e 5 del C.c.n.l. 1.4.1999 per il personale. È quindi da considerare preclusa la possibilità che il fondo sia costituito direttamente in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa.

La relazione sindacale corretta è la informazione, successiva alla costituzione del fondo e preventiva rispetto all'avvio della contrattazione decentrata. I rilievi sindacali rispetto alla costituzione non incidono sulla esecutività della scelta e possono essere fatti valere in sede di contenzioso dinanzi al giudice del lavoro.

Con la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito a quanto rappresentato con la Circolare ministeriale n. 32/2015, fornisce ulteriori notizie, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste dalla Legge di Stabilità e dal Decreto Milleproroghe.

Di particolare interesse, si segnalano le indicazioni contenute nella scheda tematica I.3 (pag. 27), dove si ricorda che, con riferimento alla contrattazione integrativa è stata introdotta con il comma 236 dell'art. 1 della l. 208/2015, una nuova misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013.

**In particolare, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF fa presente che la stessa *“andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra***

***cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento".***

Inoltre, per quanto concerne la ripartizione del budget assunzionale tra le varie componenti (aree e dirigenti) in presenza di fondi diversificati, ove non fosse possibile fare riferimento ad atti formali di programmazione dei fabbisogni, si potrà utilizzare un criterio di attribuzione delle risorse proporzionale rispetto a quelle risultanti dalla cessazione del relativo personale, tenendo conto, in ogni caso, anche delle indicazioni di cui alla Circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

A partire dal 2016 il tetto del fondo potrà tornare ad essere incrementato rispetto all'anno 2010, sulla base delle regole previste dai contratti nazionali.

Tali possibilità sono le seguenti tre:

1) l'inserimento della RIA del personale cessato nel 2015, che deve essere inserita nella parte stabile del fondo ,in modo completo e, pro quota, di quella dei dipendenti che cessano nell'anno 2016;

2) inserimento degli assegni ad personam in godimento da parte dei dipendenti cessati nel 2015 in modo completo e, pro quota, di quella dei dipendente che cessano nell'anno 2016;

3) utilizzazione dell'articolo 15, comma 5, del C.c.n.l. 1.4.1999 per la parte stabile, cioè gli aumenti connessi all'incremento del personale in servizio su posti di nuova istituzione in dotazione organica, condizione che si può realizzare esclusivamente in pochissime realtà e, in questo caso, la misura dell'incremento deve essere determinata sulla base di criteri oggettivi, come illustrato nel paragrafo precedente.

Per quanto concerne i punti 1) e 2).stante a quando comunicato dall'Ufficio del Personale dell'Ente ha comunicato che nel corso del 2015 e del 2016:

La dipendente CAPOTOSTO LILIANA , collocata a riposo in data 31/07/2016, ha beneficiato di n. 1 progressione orizzontale dalla D1 alla 24. La stessa dipendente gode di R.I.A.;

Pertanto, il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2016, verrà incrementato dai risparmi derivanti dall'importo delle progressioni economiche, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalle quote della indennità di comparto a carico del fondo per intero per i dipendenti cessati nel 2015 e pro quota per la dipendente cessata nel 2016 dal servizio,come segue:

Dipendente	Data di cessazione	Progr. economico.	Differenziale tabellare di Categoria	Importo pro quota	Ria pro quota	Indennità di comparto a carico del fondo (pro quota)	Altre indennità
SACCOCCIO Vincenzo	30/04/2015	D1-D5	5.344,15	5.344,15	1123,33	563,4	
RUGGIERI Egidio	30/09/2015	D1-D2	1.037,18	1.037,18	1132,43	563,4	
ZUENA Anna Maria	31/08/2015	C1-C5	2.447,17	2.447,17	1430,16	497,52	475,54
CAPOTOSTO LILIANA	31/07/2016	D1-D2	1.037,18	478,69	395,05	234,75	
Totali				9.307,19	4.080,97	1.859,07	<b>475,54</b>

**N.B = Le risorse “liberate” dal personale suddetto, tranne la RIA , non vanno ad incrementare il fondo, che è già per conto suo costituito, bensì creano disponibilità sul fondo delle risorse stabili da utilizzare per altre finalità**

Relativamente al punto 3) si rammenta che per l’incremento delle risorse del fondo occorre tenere conto dei vincoli che sono dettati per la utilizzazione dei commi 2 e 5 del citato articolo 15 del C.c.n.l. 1.4.1999, si richiama quanto espresso nel paragrafo dedicato.

In primo luogo, tali risorse possono essere inserite nel fondo solamente se l’ente ha rispettato il patto di stabilità ed i vincoli dettati alla spesa del personale.

Le amministrazioni possono inoltre utilizzare, per l’aumento del fondo, fino al 50% dei risparmi di spesa corrente determinati dai piani di razionalizzazione e riorganizzazione che le amministrazioni hanno adottato entro il 31 marzo. L’effettivo conseguimento di tali risparmi deve essere preventivamente attestato ed essi devono essere aggiuntivi rispetto a quelli previsti come obbligatori da vincoli legislativi.

Nella parte variabile del fondo per le risorse decentrate si possono inserire, senza essere conteggiate nel tetto del 2010, i risparmi derivanti dalla mancata utilizzazione nell’anno precedente di quote di risorse stabili. In questa direzione va il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata n. 110.

Occorre evidenziare che non tutte le risorse derivanti da risparmi del fondo possono essere destinate alla incentivazione del personale, ma solamente quelle che provengono dalla parte stabile; le risorse di parte variabile eventualmente non utilizzate (il riferimento va soprattutto ai

commi 2 e 5 dell'articolo 15 del C.c.n.l. 1.4.1999) devono invece andare in economia al bilancio dell'ente.

Queste risorse vanno al di fuori del tetto del fondo del 2010 in quanto sono già state conteggiate, al momento della determinazione delle risorse decentrate, negli oneri. Da sottolineare la necessità che le amministrazioni rispettino il vincolo per cui solamente quelle dell'anno immediatamente precedente possono incrementare il fondo per la contrattazione decentrata.

Ecco le argomentazioni di maggiore rilievo contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata n.110 del 10 dicembre 2014:

1. "le risorse stabili legittimamente presenti nel fondo dell'anno corrente e non utilizzate potranno essere trasportate nella parte variabile del fondo dell'esercizio successivo nel rispetto della normativa e dei principi";
2. queste risorse costituiscono "un mero trasferimento temporale di spesa" ed inoltre le "risorse trasportate non sono nuovamente assoggettate alla verifica di cui all'art. 9, comma 2-bis, già effettuata nell'esercizio di provenienza";
3. se esse derivano dalla mancata integrale utilizzazione delle risorse derivanti dalla incentivazione della produttività possono essere portate in incremento nel fondo dell'anno successivo solamente se sono maturate "a causa di valutazioni non ottimali, di cessazione di personale, di mancata realizzazione, in tutto o in parte di specifici progetti";
4. non possono essere portate nel fondo dell'anno successivo né "il saldo della produttività erogato di necessità l'anno successivo a quello di riferimento" né "una procedura di progressione economica che si concluda in ritardo, ma che utilizzi in ogni caso risorse del Fondo e rispetti la decorrenza giuridica concordata";
5. le "risorse trasportate non sono consolidabili negli esercizi successivi" in quanto sono "una tantum";
6. tali risorse possono essere inserite nel fondo "limitatamente all'anno successivo alla loro formazione";
7. occorrono "una formale ricognizione amministrativa, certificata dall'organo di controllo", l'accertamento che esse sono "definitivamente non utilizzate" e sono state "depurate delle quote che la normativa espressamente vieta di riportare al Fondo dell'anno successivo".

Occorre verificare gli incrementi che derivano da specifiche disposizioni di legge. Si rammenta che tanto il regolamento per l'incentivazione dei tecnici, quanto quello per le cd propine degli avvocati devono essere adeguati al d.l. n. 90/2014. Si possono, a altresì, destinare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada al finanziamento delle remunerazioni collegate allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte dei vigili. Tali risorse possono essere utilizzate sia per il fondo per il lavoro straordinario che per le prestazioni, quindi tramite la parte variabile del fondo dell'anno 2015.

## **6. INTERPRETAZIONE CORTE DEI CONTI PUGLIA – DELIBERAZIONE N. 53/2015**

Come visto in esordio, l'articolo 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalle successive normative che sono intervenute sul testo, ha previsto che "A decorrere dal 1° gennaio

2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

L'applicazione pratica del disposto di tale norma non è risultata affatto chiara tanto è vero che sono state esposte sulle riviste specializzate varie interpretazioni.

Recentemente, sulla materia è intervenuta la Corte dei Conti della Puglia con la con la deliberazione n. 53/2015.

#### **Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia - Deliberazione n. 53/PAR/2015**

##### **FATTO**

*Il Sindaco del Comune di ... chiede alla Sezione un parere in merito all'interpretazione dell'art 9, comma 2 bis, del decreto legge 25 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147.*

*Il Sindaco, in particolare, chiede quale significato si debba attribuire al periodo aggiunto, nel corpo della disposizione citata, dall'art 1 comma 456 della legge 147/2013, a mente del quale **“A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”**.*

*A tal fine, indica le seguenti, possibili, interpretazioni:*

a) *“l'importo di cui deve decurtarsi il fondo è pari alla somma delle decurtazioni effettuate negli anni 2011-2014, decurtazione che assumerebbe il carattere della definitività dal 2015”;*

b) *“l'importo di cui deve decurtarsi il fondo è pari a quella effettuata nel solo 2014, decurtazione che assumerebbe, questa, carattere di definitività dal 2015”;*

c) *“nel 2015 si applica comunque quanto è scritto nella prima parte della norma, ossia il rispetto del tetto 2010 e riduzione proporzionale riferiti al 2015, che assumerebbero, questa volta, carattere di definitività”.*

*In ultimo, si chiede se la prima parte della norma non si applichi più visto che in essa è stato previsto un limite temporale al 31/12/2014, per cui dal 2015 non troverebbe più applicazione né il tetto del 2010 né la riduzione proporzionale in base ai dipendenti cessati dal servizio.*

*Passando al merito della richiesta, si chiede quale sia il significato da attribuire all'articolo 9 comma 2 bis D.L.78/2010, conv. in legge 122/2010, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e, di conseguenza, quale sia la disciplina del fondo per la contrattazione decentrata a decorrere dal 2015. La disposizione in esame, nella versione antecedente alle modifiche della legge di stabilità per il 2014, sanciva che **“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”**.*

*L'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine **“fin 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”**. Come osservato a più riprese dalle Sezioni Riunite (deliberazioni 51/CONTR/2011, 56/CONTR/2011) e dalla Sezione Autonomie (deliberazioni n. 2/SEAUT/2013 e, da ultimo, n. 4 26/SEZAUT/2014), la disciplina in esame **si inserisce nel quadro delle disposizioni volte al contenimento della spesa per il personale** aventi natura **cogente ed inderogabile**, in quanto rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di rigidi obblighi comunitari. Per tali ragioni, **“tale norma è da considerare, quindi, di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell'espressione normativa utilizzata”** (Sezione delle Autonomie deliberazione n. 26/SEZAUT/2014).*

*Premesso quanto sopra, non pare alla Sezione che siffatta finalità di contenimento complessivo della crescita delle componenti del trattamento accessorio, sia venuta meno a seguito della modifica introdotta dalla legge di stabilità del 2014, ma semplicemente viene modificato il criterio con cui l'obiettivo deve essere attuato. Ed, infatti, per periodo 2011-2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è soggetto alla duplice riduzione scaturente dal tetto del 2010 e dalla decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in servizio. Sulle modalità di calcolo della riduzione da ultimo menzionata si rinvia ai principi espressi sul punto dalla giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione (tra le altre, Sezione controllo Puglia deliberazione n. 87/PAR/2014 del 2 aprile 2014, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 116/PAR/2014).*



*A partire dal 1° gennaio 2015, invece, la decurtazione annuale deve essere di importo pari “alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”: ciò significa che gli importi decurtati, per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio(calcolata sulla base dei criteri del valore medio o del rateo, secondo le indicazioni della giurisprudenza richiamata) costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015.*

*In altre parole, le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi.*

*Tale interpretazione, oltre ad essere imposta dal dato letterale (il legislatore nel riferirsi alle “riduzioni operate per effetto del precedente periodo” non fa che rinviare ai risultati di contenimento conseguiti sulla base dell’osservanza del tetto e delle riduzioni proporzionali al personale cessato), è l’unica che consente di riconoscere una coerenza intrinseca al dettato normativo, come scaturente dalla modifica operata dalla legge di stabilità del 2014.*

*In questo senso, infatti, se la volontà del legislatore fosse stata quella di applicare, anche per il periodo successivo al 2014, il meccanismo di contenimento dettato per il quadriennio 2011-2014, sarebbe stato sufficiente prorogare il periodo di efficacia della prima parte della disposizione; invece, la legge 147/2013, nel prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014) l’operatività della disposizione, ha contestualmente dettato, attraverso l’aggiunta di un nuovo periodo, una diversa disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

*In ogni caso, rimane ferma la finalità complessiva di contenimento della spesa di personale, con riferimento alle componenti del trattamento accessorio e del conseguente obiettivo di rafforzamento del limite posto alla loro crescita complessiva, nell’ambito del più ampio obiettivo di riduzione della spesa corrente di funzionamento e i miglioramento dei saldi di finanza pubblica*

Secondo la Corte dei Conti Puglia sembrerebbe che i tagli dovessero corrispondere alla sommatoria dei tagli effettuati ogni anno. Ad avviso dello scrivente, tale lettura non tiene conto del fatto che i tagli effettuati dagli Enti ogni anno erano effettuati per riportare il valore del fondo dell’anno di riferimento all’anno 2010 ed, in alcuni casi, il taglio dell’anno di riferimento conteneva anche il taglio, per lo stessa tipologia di voce di alimentazione del fondo, dell’anno n-1 rispetto a quello di riferimento.

Un’interpretazione rigorosa del pronunciamento della Corte dei Conti Puglia comporterebbe un taglio permanente al fondo 2015 della sommatoria delle riduzioni di ogni singolo esercizio.

Ciò non è logico e nemmeno rispondente alla ratio della norma dato che non viene considerato che il taglio dell’anno “n” assorbe anche il taglio dell’anno “n-1”. E pertanto l’unico taglio logico è dato dal fondo storico 2014 .

Stessa motivazione per il secondo limite: *il fondo dell’anno di riferimento è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.*

Con l’utilizzo della regola della semi somma per ogni annualità (Circolare n. 12/2012), se gli enti dovessero applicare nell’anno 2015 una riduzione pari alla sommatoria delle decurtazioni effettuate per gli anni 2011-2012- 2013-2014 la riduzione sarebbe molto consistente e, come sottolineato per il primo limite, scorretta in quanto la riduzione dell’anno 2014 comprende anche le riduzioni di personale che l’Ente ha registrato intervenute negli anni precedenti. Veramente ingenti e gli Enti potrebbero dover tagliare anche la parte stabile del fondo 2015, mettendo a rischio il finanziamento di istituti stabili.

Si ricorda che sia l’Aran che la Ragioneria dello Stato hanno utilizzato per il calcolo del fondo per gli anni 2011-2014 e per il rispetto delle limitazioni del medesimo rispetto al fondo dell’anno 2010 dei metodi di calcolo che prendevano a base, per ogni anno, il confronto fra l’anno 2010 (anno base) e l’anno di riferimento (2001/2012/2013/2014). Chiaramente la riduzione del fondo per ogni anno del periodo 2011-2014 conteneva anche la riduzione dell’anno o degli anni n-1. Sembrerebbe che la *ratio* della norma portasse ad individuare i tagli da effettuare sul fondo anno 2015 il valore dei tagli dell’anno 2014 (dato dalla sommatoria dei tagli del periodo precedente). La stessa Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare 8/2015 che, pur non essendo rivolta gli enti locali ma alle Amministrazione dello Stato, ha dettato importanti indicazioni in materia, che costituiscono punto di riferimento anche per le amministrazioni territoriali. In particolare, la Circolare precisa che: *“Conferimento alla contrattazione integrativa va segnalata la cessazione, dal primo gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo*

periodo, dell'articolo 9 del decreto legge n.78/2010 ... prorogate sino al 31 dicembre 2014. Inoltre, lo stesso comma 456 della citata Legge n.147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un'ulteriore previsione (secondo periodo) **disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014")**.

## **7. LE PROGRESSIONI**

A partire dal 2015, dovranno essere corrisposti agli interessati (sia pure senza arretrati) gli eventuali benefici connessi con promozioni, avanzamenti di carriera e passaggi di livello, utili fino al 2014 esclusivamente a fini giuridici. A tal fine le disposizioni a cui fare riferimento sono quelle attuali dell'art.9 comma 2-bis del d.l.78/10 che così recitano:

*“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.*

## **8. LA PRODUTTIVITA'**

Tale fondo è destinato ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione VINCOLO MERITOCRATICO MOLTO PRECISO, PER IMPEDIRE EROGAZIONI A PIOGGIA.

Già il CCNL 22.1.2004 aveva introdotto una definizione della produttività per tentare di favorire comportamenti più virtuosi: effettivo incremento della produttività e miglioramento qualitativo dei servizi da intendersi, entrambi, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa I compensi per produttività devono essere giustificati da un concreto effetto positivo sul livello dei servizi erogati (apprezzato e quindi documentato). Per una corretta valutazione occorre definire preventivamente il livello standard della qualità e della quantità attesa ordinariamente per ogni servizio erogato.

In applicazione dei principi espressi nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4.3.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. costituenti principi generali dell'ordinamento delle Regioni e degli Enti locali ai sensi dell'art.74 – comma 2 del Decreto medesimo, rafforza tali tesi e pertanto l'organo di indirizzo politico ed amministrativo dell'ente, partecipa attivamente alla realizzazione dei percorsi di valorizzazione delle prestazioni di lavoro e

promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e della integrità (art.15, comma 1 del Decreto).

Le valutazioni delle prestazioni lavorative dovranno pertanto avere come riferimento, l'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi.

La Giunta comunale, sentiti i responsabili delle unità organizzative e con l'eventuale collaborazione con il Nucleo di valutazione, individua nell'ambito della relazione previsionale programmatica, su base triennale, gli obiettivi strategici di performance del Comune.

Con apposito provvedimento, da approvare unitamente al P.E.G. entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta comunale definisce, in coerenza con gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi dell'Amministrazione e gli indicatori per la relativa misurazione finalizzati alla valutazione della performance; in tale contesto individua altresì gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizioni organizzative nonché i relativi indicatori di misurazione.

Ai fini della individuazione del sistema per la misurazione e valutazione della performance potrà essere fatto riferimento a quanto previsto dalla deliberazione della Commissione Civit. n. 89 del 29.7.2010, che costituisce linea guida per gli enti locali, e ai protocolli di collaborazione di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto.

In sede di relazione di accompagnamento al rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, ovvero con apposito provvedimento da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, viene predisposta la "relazione sulla performance" con la quale saranno evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

La Giunta comunale verifica l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati e propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

Il conseguimento degli obiettivi programmati costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

In attuazione dell' art. 5, comma 2 del D.lgs, gli obiettivi, programmati dalla Giunta comunale con le modalità indicate al precedente articolo 3, dovranno essere:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie della amministrazione;
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- tali da determinare miglioramenti della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- riferibili ad un arco temporale determinato;
- commisurati a valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale o da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- confrontabili con dati relativi alla amministrazione ed afferenti gli anni precedenti entro il limite di un triennio;
- correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

Alla luce di quanto sopra esposto, si dovrà pertanto uniformarsi:

- all'applicazione delle norme del decreto Brunetta, ed in particolare delle norme indicate al Titolo II ed al Titolo III, con esclusione della suddivisione della premialità tra i dipendenti per fasce;
- all'adeguamento del regolamento di organizzazione;
- alla redazione del piano della performance;
- all'individuazione dei sistemi premiali, sia individuali che organizzativi;
- all'applicazione di un sistema premiante selettivo;

si rammenta che il decreto legislativo 141/2011 ha sospeso l'applicabilità di parti fondanti della riforma Brunetta, tra cui il sistema di valutazione per fasce, sino alla stipulazione dei prossimi contratti nazionali per il personale.

## **9. LA CONTRATTAZIONE**

Ricordiamo in premessa che si discute della illegittimità della erogazione del salario accessorio corrisposto dal 1 gennaio 2013, con l'unica eccezione delle indennità regolamentate interamente dal contratto nazionale, cioè il turno, la reperibilità, i compensi per le giornate festive ed il rischio. E che la circolare dei Ministri per gli affari regionali, la semplificazione e la pubblica amministrazione e l'economia e le finanze n. 60/Gab del 2014 consente alle giunta, con una delibera motivata in termini di interesse alla erogazione dei servizi, di autorizzare la prosecuzione dell'applicazione dei contratti decentrati, fermo restando che in caso di loro illegittimità, le amministrazioni devono dare corso ai necessari recuperi.

Nella contrattazione collettiva decentrata integrativa occorre ricordare che, sulla base della citata legge cd Brunetta, le materie oggetto di contrattazione decentrata sono state limitate. Esse, per l'Aran, sono le seguenti:

- Criteri di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate;
- Criteri sistemi di incentivazione del personale;
- Criteri per le indennità di specifiche responsabilità;
- Criteri per le progressione economica;
- Importi indennità maneggio valori;
- Criteri per la indennità di disagio;
- Individuazione dei lavori a rischio;
- Criteri per erogazione dei compensi incarichi di progettazione;
- Criteri per la erogazione dei compensi per gli avvocati dipendenti/dirigenti dell'ente;
- Criteri per la erogazione dei compensi previsti da altre disposizioni di legge;
- Criteri per la erogazione dei compensi per il recupero di evasione ICI;
- Incentivi per la incentivazione delle attività ulteriori degli educatori asili nido;
- Aumento del limite individuale per il lavoro straordinario;
- Criteri di incentivazione personale part-time;
- Criteri di incentivazione previsti da disposizioni di legge;
- Definizione del limite annuo straordinario per banca ore;
- Incentivi per le attività ulteriori docenti scuole enti locali;
- Interventi per le pari opportunità;
- Linee di indirizzo condizioni ambiente di lavoro (materia di cui personalmente si dubita per la inclusione tra quelle oggetto di contrattazione dopo il DLgs n. 159/2009);
- Pausa inizio o fine turno per particolari figure;

- Situazioni che consentono la elevazione della quota massima di part-time per ogni categoria.

## **10. LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2016**

Come più volte espresso in questo documento, le norme vigenti stabiliscono che il fondo per le risorse decentrate 2015, parte stabile, costituisca la base per il fondo del 2016.

Pertanto, partendo da questo dato è possibile delineare la consistenza del novello fondo e dell'utilizzo, come indicato nel prospetto.

L'ammontare del fondo dell'anno 2015 rappresenta la c.d. "base di calcolo" per determinare l'ammontare del Fondo risorse decentrate anno 2015, che viene quantificato:

- a) nella **parte stabile**, tenuto conto delle nuove disposizioni, ad **€.94.556,97** (ovvero la quota di risorse stabili anno 2014 + la RIA per intero del personale cessato nel 2015 e pro quota per quello cessato nel 2016);
- b)** dal 2016, sulla base delle nuove disposizioni, vengono applicate le decurtazioni del fondo, effettuate in proporzione alla riduzione del personale dipendente cessato nel 2015 (**n.4 dipendenti cessati – percentuale riduzione del fondo 4,81% - euro 12.181,00 di cui euro 3.749 sulla parte fissa ed euro 8.432 sulla parte variabile**);
- c) Vengono recuperate nella disponibilità del fondo, "risorse stabili", gli importi relativi a progressioni orizzontali, indennità di comparto (quota a carico del fondo) ed indennità varie, del personale cessato nell'anno 2015 e pro quota per quello cessato nel 2016, ammontante ad euro **11.641,80**;
- d) si andranno a sommare le **quote variabili** di costituzione del fondo stesso e determinate sulla base degli istituti contrattuali attualmente in essere;
- e) le economie riguardanti gli anni precedenti rispetto all'anno 2015, così come previsto dalla normativa vigente in materia (art.21, comma 4, del CCRL 1.08.2002), vanno obbligatoriamente utilizzate per l'incremento delle risorse variabili del fondo per la contrattazione decentrata dell'anno in corso, ovvero il 2016.

	2015	2016
<b>Risorse stabili</b>		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	32.555	32.555
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	4.287	4.287
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	4.327	4.327
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	9.329	9.329
INCREMENTI CCNL 9/5/2006 Dichiarazione congiunta n. 4 (art-4 comma 1)	9.257	9.257
INCREMENTI CCNL 11/04/2008- (ART. 8. CC. 3 PARTE FISSA)	5.027	5.027
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS. 165/2001		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	6.552	6.552
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	745	745
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	20.729	22.478
<b>DECURTAZIONE DEL FONDO- PARTE FISSA</b>		<b>3.749</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>92.808 90.807,97</b>

**Risorse variabili soggette al limite**

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2)	0	0
IN AGGIUNTA ALLE DISPONIBILITA' DERIVANTI DAL COMMA 1,ART.4 ccnl 9.5.2006 ETC.- (ART. 4, C.2, CCNL 9.5.2006)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	80.000	80000
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3)		0
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)		0
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)		
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)		
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	2.500	4500
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)		0
<b>DECURTAZIONE DEL FONDO- PARTE VARIABILE</b>		8.432
<b>Totale risorse variabili soggette al limite</b>	<b>82.500</b>	<b>76.068</b>

**Risorse variabili non soggette al limite**

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	20.000	20.000
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)		0
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6)		0
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		0
<b>Totale risorse variabili non soggette al limite</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>102.500</b>	<b>98.068</b>
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>195.308</b>	<b>186.078</b>
<b>Totale fondo epurato dalle voci non soggette al vincolo</b>	<b>175.308</b>	<b>166.876</b>

*Il responsabile del settore finanziario e del personale*

*Dott. Attilio Vaudo*



**Letto e approvato.**

**Il Sindaco**

**F.to Avv. Antonio Fargiorgio**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dott.ssa Massimina De Filippis**

---

**Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 29/12/2016 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.**

**Itri, 29/12/2016**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dott.ssa Massimina De Filippis**

---

**SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE**

**Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.**

**Lì, 29/12/2016**

**Il Responsabile Servizio**

**F.to Dott. Attilio Vaudo**

---

**UFFICIO RAGIONERIA**

**Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.**

**Lì, 29/12/2016**

**Il Responsabile Servizi Finanziari**

**F.to Dott. Attilio Vaudo**

---

**Inviata ai Capigruppo il \_\_\_\_\_**

**Inviata alla Prefettura il \_\_\_\_\_**

---

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Dichiarata immediatamente eseguibile

**Il Segretario Comunale**

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Itri, lì

**Il Segretario Comunale**

**Dott.Ssa Massimina De Filippis**



# COMUNE DI ITRI LATINA

## ***DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE***

Delibera nr. **71**      Data Delibera **29/12/2016**

---

### OGGETTO

COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2016

---

### PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 29/12/2016                      IL RESPONSABILE SERVIZIO F.to VAUDO ATTILIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 29/12/2016                      IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to VAUDO ATTILIO